

Accordi tra stati, ok a rettifiche

PAOLO TOGNOLO

I risultati delle verifiche simultanee effettuate nell'ambito della cooperazione internazionale comporteranno una riduzione della base imponibile alla luce del nuovo art 31-bis del Dpr 600. Quest'ultimo, oltre alle procedure amichevoli tra Stati, introduce la possibilità per il contribuente italiano di presentare istanza a fronte di rettifiche in aumento presso Stati esteri, divenute definitive. La riscrittura del comma 7 del Tuir (ex art. 60 del Dl 50/2017) potrebbe sembrare avere una portata innovativa in quanto prevede l'abbandono della regola del valore normale a favore del principio di libera concorrenza. In realtà, è solo un adeguamento del testo della norma alle regole Ocse che, già da molti anni, sono il punto di riferimento delle imprese, dei professionisti, della stessa Agenzia delle entrate e della Suprema Corte. La portata innovativa è data dall'introduzione del nuovo articolo 31-bis del Dpr 600 che disciplina tre casi a seguito dei quali è possibile addivenire ad una riduzione del reddito imponibile: la conclusione di procedure amichevoli tra Stati (Convenzioni arbitrali dell'unione europea e di Mutual Agreement Procedures), la conclusione di verifiche simultanee tra Stati effettuate nell'ambito di attività di cooperazione internazionale e la presentazione di una istanza da parte del contribuente italiano (secondo modalità da definire tramite decreto) a fronte di un accertamento definitivo, che abbia comportato una rettifica in aumento della base imponibile della consociata estera. Condizione aggiuntiva per tale ultima fattispecie è che alla rettifica si sia arrivati applicando il principio di libera concorrenza e che esista un trattato contro le doppie imposizioni che preveda un adeguato scambio di informazioni. L'intervento legislativo è da ricollegarsi all'evoluzione della cooperazione internazionale in materia di lotta alla evasione fiscale e alle prime procedure recentemente concluse tra l'autorità competente italiana e quelle estere. Per alcune di esse il risultato dell'accordo ha portato al riconoscimento di un maggior imponibile nel paese estero, con la conseguente

IMPOSTE E TASSE

Ispezioni fiscali lunghe
Verifica in azienda oltre i 30 o 60 giorni

Accordi tra stati, ok a rettifiche

Aggravazione prima casa in salito

NELLA MANOVRA VIA LIBERA ALLA RIDUZIONE DELL'IMPONIBILE

10 **10** **10**

necessità per l' Agenzia di ridurre il reddito imponibile domestico per gli stessi periodi di imposta. Il decreto di prossima emanazione, citato nel comma 7 dell' articolo 110, non dovrebbe tanto contenere indicazioni tecniche sui prezzi di trasferimento diverse rispetto a quelle già previste in sede Ocse, quanto prevedere le modalità operative mediante le quali l' Agenzia potrà ottemperare sia ad accordi che comportano la riduzione del reddito imponibile in Italia a fronte di un maggiore reddito imponibile della consociata estera sia a quelli che comportano, al contrario, un incremento del reddito imponibile italiano a fronte di una riduzione di quello estero. Nel primo caso, dovranno essere definite le modalità per restituire al contribuente le imposte pagate in eccesso in Italia. Una procedura che contempli una liquidazione diretta delle imposte tra i due Stati è poco praticabile, anche per la probabile presenza di differenziali di aliquota fiscale. Al contrario, risulta preferibile l' adozione di un meccanismo di aggiustamento indiretto che preveda le modalità di rimborso delle imposte pagate in eccesso da parte dell' Agenzia al contribuente italiano (credito d' imposta e/o rimborso). Sarà poi quest' ultimo, in base alle procedure vigenti nell' altro Stato, a decidere se corrispondere alla consociata estera l' intero maggior valore della transazione oppure l' importo pari alle sole maggiori imposte, rischiando in questo caso l' applicazione di un aggiustamento fiscale correlato (correlative adjustment). Nel secondo caso, il decreto dovrà anche definire l' applicazione delle sanzioni.